



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

Firenze, li 20 settembre 2019

ADO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

25 SET. 2019

N. 13754/2.6

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA  
X<sup>a</sup> LEGISLATURA

PDL N. 405

Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Proposta di legge**

*Disposizioni in materia di prevenzione dell'usura. Modifiche alla legge regionale 86/2009.*

D'iniziativa dei Consiglieri:

ILARIA BUGETTI

GIANNI ANSELMI

LEONARDO MARRAS

MONIA MONI

FIAMMETTA CAPIROSSI

ALESSANDRA NARDINI

SIMONE BETHINI

GIACOMO BOGUANI

MARCO NICCOLAI

Mano Niccolai

## **Proposta di legge**

Disposizioni in materia di prevenzione dell'usura. Modifiche alla legge regionale 86/2009.

### **INDICE**

#### **PREAMBOLO**

Art. 1 - Adeguamento normativo. Modifiche al preambolo della l.r. 86/2009

Art. 2 - Variazione del contesto socio economico. Modifiche al preambolo della l.r. 86/2009

Art. 3 - Rete degli sportelli per la prevenzione dell'usura. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 86/2009

Art. 4 - Coordinamento regionale. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 86/2009

Art. 5 - Entrata in vigore

#### **PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera u), dello Statuto;

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura);

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento);

Considerato quanto segue:

1. le evidenze emerse nella ricerca di Irpet "*Il fenomeno dell'usura e del sovra indebitamento in Toscana*" del gennaio 2018, ricerca che integra uno studio commissionato dalla Seconda commissione consiliare, in particolare nella parte in cui si fa notare come il fenomeno, nel territorio e nel contesto socio economico della Regione Toscana, permanga a livelli di allerta, con prospettiva di incremento e che tale tendenza risulta nei fatti agevolata dal perdurare della crisi economica;

2. è opportuno aggiornare la vigente legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86 (Strumenti di prevenzione dell'usura ed educazione all'uso consapevole del denaro), in relazione alle modifiche

normative medio tempore intervenute a livello nazionale e all' esigenza di creare una maggiore sinergia fra i soggetti coinvolti nella rete degli sportelli di prevenzione dell'usura;

3. l'entrata in vigore della presente legge è urgente in considerazione della gravità del fenomeno in atto nel territorio e nel contesto socio economico della Regione Toscana, e della prospettiva del suo incremento;

approva la presente legge

#### Art. 1

##### Adeguamento normativo. Modifiche al preambolo della l.r. 86/2009

1. Dopo l'ultimo punto del visto del preambolo della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86 (Strumenti di prevenzione dell'usura ed educazione all'uso consapevole del denaro) è inserito il seguente:

“Vista la legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento);”

#### Art. 2

##### Variazione del contesto socio economico. Modifiche al preambolo della l.r. 86/2009

1. Dopo il punto 10 del Considerato del Preambolo della l.r. 86/2009, è aggiunto il seguente:

“10 bis. Considerate le evidenze emerse nella ricerca di Irpet *“Il fenomeno dell'usura e del sovra indebitamento in Toscana”* del gennaio 2018, in particolare nella parte in cui si fa notare come il fenomeno, nel territorio e nel contesto socio economico della Regione Toscana, permanga a livelli di allerta, con prospettiva di incremento e che tale tendenza risulta nei fatti agevolata dal perdurare della crisi economica e la conseguente la necessità di aggiornare la vigente normativa regionale, e in relazione alle modifiche normative medio tempore intervenute a livello nazionale, e in relazione alla esigenza di creare una maggiore sinergia fra i soggetti coinvolti nella rete degli sportelli di prevenzione dell'usura;”.

#### Art. 3

##### Rete degli sportelli per la prevenzione dell'usura. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 86/2009

1. Al punto 1) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 86/2009, sono aggiunte in fine le parole “e gli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 della legge 3/2012”.

2. Al punto 5) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 86/2009, sono aggiunte in fine le parole "e della Caritas Italiana".

#### Art. 4

#### Coordinamento regionale. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 86/2009

1. L'articolo 7 della l.r. 86/2009 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 7

#### Coordinamento regionale

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il coordinamento regionale per la prevenzione dell'usura, composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o un assessore da lui delegato, che lo presiede;
- b) due consiglieri regionali, di cui uno con funzioni di vice presidente, designati dal Consiglio regionale;
- c) il dirigente regionale responsabile delle struttura competente in materia di prevenzione dell'usura;
- d) un rappresentante con comprovata esperienza in materia di usura dei Confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, delle associazioni e fondazioni presenti nel territorio regionale ed iscritte negli appositi elenchi ai sensi dell'articolo 15 della legge 108/1996, previa designazione congiunta;
- e) un rappresentante con comprovata esperienza in materia di contrasto all'usura degli organismi di composizione della crisi, riconosciuti ai sensi dell'articolo 15 della legge 3/2012, previa designazione congiunta;
- f) un rappresentante degli enti locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali.

2. Al coordinamento regionale possono essere invitati, senza diritto di voto:

- a) previa intesa con le amministrazioni competenti, i rappresentanti degli uffici territoriali del Governo in Toscana, i rappresentanti delle forze dell'ordine;
- b) i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle associazioni rappresentative dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori, delle associazioni di volontariato e delle categorie professionali interessate;
- c) docenti delle Università.

3. Il coordinamento regionale svolge funzioni di consulenza nei confronti della Giunta regionale e del Consiglio regionale in materia di usura e sovra indebitamento.

4. La Giunta regionale si avvale del coordinamento regionale per:

- a) indicare gli indirizzi delle attività informative e formative della Regione di cui all'articolo 2;
- b) coordinare la rete degli sportelli di cui all'articolo 3;
- c) indirizzare le attività di cui all'articolo 4;
- d) individuare le linee di intervento di cui all'articolo 5.

5. Il coordinamento regionale è costituito dalla Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

6. La Giunta regionale nomina i componenti del coordinamento regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e provvede alla sostituzione dei componenti cessati per qualsiasi motivo.

7. Il coordinamento regionale è validamente costituito con la nomina della metà dei componenti.

8. Le sedute del coordinamento regionale sono valide con la presenza della metà dei componenti nominati. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Il coordinamento regionale disciplina il proprio funzionamento per quanto non previsto nella presente legge.

10. La partecipazione al coordinamento regionale è a titolo gratuito.”.

#### Art. 5

#### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

## **Relazione illustrativa**

Negli ultimi anni, complice la crisi economica e una cultura consumistica, il numero dei soggetti sovraindebitati è aumentato in modo esponenziale. Il livello di sovraindebitamento è cresciuto a livello regionale, insinuandosi tra gli strati sociali della popolazione: dall'artigiano, al piccolo imprenditore, alle famiglie. La crisi ha influito notevolmente sui redditi e sui risparmi delle famiglie determinando un'importante diminuzione del potere d'acquisto degli individui. Questo ha contribuito ad aumentare il rischio di ricorso a forme di finanziamento esterno per garantire un livello di consumo sostenibile che spesso, soprattutto quando si presentano situazioni improvvise, possono sfociare anche nel ricorso all'usura.

Come riportato nel recente studio di IRPET "Il fenomeno del sovra indebitamento in Toscana" che è stato richiesto dalla II Commissione consiliare, la percentuale di individui a rischio di povertà o di esclusione sociale è passata in Toscana dal 15,2% del 2008 al 16,9% del 2016. Ad oggi si stimano in Toscana 615.000 individui che vivono in condizione di vulnerabilità, perché incapaci di far fronte alle emergenze impreviste in quanto al limite del rischio di povertà, circa 44.000 in più rispetto al 2008. Questi soggetti sono quelli potenzialmente a rischio di cadere nel circuito dell'usura in caso di gestione di situazioni impreviste.

Lo studio di IRPET si è avvalso anche di focus group tematici, che hanno visto il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo della prevenzione dell'usura e del rischio del sovra indebitamento. In questi tavoli sono state evidenziate alcune criticità attuative della l.r. 86/2009 e sono stati suggeriti interventi finalizzati sia a rimuovere le criticità attuative che a creare una maggiore sinergia tra la legge regionale e la normativa statale. Inoltre è stata evidenziata la necessità, non più rimandabile, di costituire una rete istituzionale tra i soggetti che operano nel campo dell'usura e del sovra indebitamento, con il coordinamento della Regione Toscana, al fine di poter rispondere, o indirizzare in modo ottimale, alle richieste dell'utenza ed al fine di creare delle economie di scala grazie alla maggiore sinergia tra le strutture pubbliche, private e del volontariato.

La PDL di modifica alla l.r. 86/2009 si compone di 5 articoli.

All'articolo 1 è previsto l'adeguamento normativa del preambolo della l.r. 86/2009 alla luce delle modifiche legislative di rango nazionale nel frattempo intervenute.

All'articolo 2 è previsto l'inserimento nel preambolo degli aspetti salienti dello studio di IRPET richiesto dalla II Commissione consiliare

All'articolo 3 si integra la rete degli sportelli con gli OCC (Organismi di composizione della crisi) e la struttura della CARITAS ITALIANA.

All'articolo 4 si disciplina il funzionamento e le funzioni del Coordinamento regionale

L'articolo 5 riporta l'entrata in vigore della PDL.

La pdl non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 2019-2021.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto :

*Disposizioni in materia di prevenzione dell'usura. Modifiche alla legge regionale 86/2009.*

Soggetto proponente :

Primo firmatario: Ilaria Bugetti

Copertura finanziaria :

- Oneri a carico del bilancio regionale . Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale .
- Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

Tipologia della proposta di legge

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento indica se la proposta di legge:

- prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che comportano la quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015)
- dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul bilancio del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - indicando l'ammontare complessivo della spesa e la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione in corso ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria
- prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015)
- varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)
- non si prevedono spese a carico del bilancio del Consiglio Regionale

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

---

**Non si prevedono spese a carico del bilancio della Regione Toscana/ del Consiglio Regionale**

---



**Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :**

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per :

- quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi finanziari
- dimostrare l'eventuale invarianza di spesa
- puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
- esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
- individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
- attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
- .....

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

---



---

## Metodologie di quantificazione utilizzate:

### Analisi qualitativa

La proposta di legge in oggetto non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio regionale. Essa interviene sia a rimuovere le criticità attuative della l.r. 86/2009 che a creare una maggiore sinergia tra la legge regionale e la normativa statale. Inoltre evidenzia la necessità di costruire una rete istituzionale tra i soggetti che operano nel campo dell'usura e del sovra indebitamento, con il coordinamento della Regione Toscana, al fine di poter rispondere, o indirizzare in modo ottimale, alle richieste dell'utenza ed al fine di creare delle economie di scala grazie alla maggiore sinergia tra le strutture pubbliche, private e del volontariato.

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

---

---

### Copertura finanziaria:

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione degli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
- utilizzo delle risorse stanziato sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio ( se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta )
- invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma
- il fondo di riserva per spese imprevedute relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste
- copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
- imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione ( art. 14 comma 5 l.r. 1/2015 )

Sulla base dei criteri di cui sopra il Settore bilancio e finanze quantifica l'incremento o la riduzione che la proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

---

---

## SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: La proposta di legge in oggetto interviene sia a rimuovere le criticità attuative della l.r. 86/2009 che a creare una maggiore sinergia tra la legge regionale e la normativa statale. Inoltre evidenzia la necessità di costruire una rete istituzionale tra i soggetti che operano nel campo dell'usura e del sovra indebitamento, con il coordinamento della Regione Toscana, al fine di poter rispondere, o indirizzare in modo ottimale, alle richieste dell'utenza ed al fine di creare delle economie di scala grazie alla maggiore sinergia tra le strutture pubbliche, private e del volontariato.

(Indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

### I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

#### 1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

• 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

---

---

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- **2.a Attività economica**

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- **2.b. Presenza di selettività**

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);

- area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

**SI**

**NO**

**3. VANTAGGIO ECONOMICO**

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_



FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

**II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.**

**de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

**esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

**notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

**disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

**□ disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

**□ Casi di pre notifica**

**Supporto del Distinct Body**

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

---

**Parere del Distinct Body**

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.